

perchè è evidente che le operazioni, che si faranno, non possono essere che nuove. Questa parola è superflua.

Nell'articolo 15, nella prima linea del secondo capoverso, invece di *ministro dell'agricoltura*, si dice: *ministro di agricoltura*.

In questo articolo l'ultimo inciso del capoverso, siccome quello che regola una materia diversa da quella prevista nella prima parte dello stesso alinea, sta meglio in un capoverso a sè. Ed in tal senso si fa l'emendamento.

Nell'articolo 16 la parola *solidariamente responsabili*, che non risponde a quella adoperata dai nostri Codici, va sostituita con le altre *responsabili in solido*.

Gli articoli 17 e 18 restano immutati.

Nell'articolo 19 il testo del secondo capoverso è contorto. Lo si modifica in questi termini: *Gli Istituti di emissione* (e si cancella la parola *Banche*, perchè, come già dissi, abbiamo parlato sempre di Istituti di emissione e non di Banche) *possono concedere la liquidazione in tutto o in parte delle loro immobilizzazioni ad una Società costituita o da costituirsi con un capitale non minore di 10 milioni*. Così l'articolo diventa più chiaro e più preciso.

Lazzaro. Ma questo è un emendamento!

Cocco-Ortu, relatore. È coordinamento e non emendamento. L'articolo dice la stessa cosa. Vi è una trasposizione di parole, che migliora il testo.

Lazzaro. Sotto forma di coordinamento si fanno degli emendamenti. Questo non si è fatto mai.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ella non ha compreso esattamente la modificazione proposta.

Presidente. Ma parlerà dopo se crede!

Cocco-Ortu, relatore. All'ultimo capoverso dell'articolo 19, invece di *fosse per fare* si sostituisce la parola *facesse*.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 20, dove è detto *giusta*, si sostituisce la parola *secondo*, che è la parola usata nel senso che le si dà qui nel Codice penale, e quindi si dice *secondo le norme*, invece di *giusta le norme*.

Alla prima linea dell'articolo 21, invece di *dovrà* deve dirsi *farà*. La Banca d'Italia farà.

L'articolo 22 resta tale quale fu ieri votato; e nel successivo 23 si sopprime la parola *composta*, evidentemente superflua. Nes-

suna correzione vien proposta negli articoli 24 e 25.

Nell'articolo 26 invece di *vengono*, si dirà *verranno* che evidentemente è più proprio; ed al 27, seconda linea, *fossero* invece di *saranno* per la medesima ragione. Più sotto poi bisogna, come si è fatto in tutti gli altri articoli, dire *pubblicata* e non *promulgata*.

Nell'articolo 29, ultimo paragrafo, dove dice *fare alla liquidazione*, deve dirsi *fare la liquidazione* ecc.; e nell'ultimo articolo, il 31, dovrà mettersi, invece di *prenderà il posto* la parola *sostituirà*; perchè non si può prendere il posto di una Banca, che non esiste ancora.

Altri emendamenti di forma si presentavano opportuni; ma se avessimo voluto ricercare qui la proprietà e l'eleganza, che pur troppo non è un pregio della nostra legislazione, avremmo dovuto fare molte correzioni. Ci tenemmo soltanto alle indispensabili.

Questo è il coordinamento di pura forma, che la Commissione ha creduto utile di proporre, al quale essa prega la Camera di dare la sua approvazione, e in pari tempo di votare la legge così come ho esposto emendata e coordinata. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Lazzaro, desidera di fare qualche osservazione?

Lazzaro. Onorevole presidente, in questo momento è impossibile ogni osservazione, e perciò io rinunzio a parlare.

Presidente. Ma siccome ho udito una sua interruzione, la invito a dire quale tra le correzioni suggerite dalla Commissione Ella stimi irregolare.

Lazzaro. (Rumori a sinistra). Riconosco la sua equanimità, onorevole presidente. Ella non rinnega mai i suoi nobili precedenti parlamentari, ma è deplorabile che davanti alla Camera una questione di coordinamento sia stata presentata così, senza lasciarci agio di discuterla. (*Rumori*).

Non è più possibile una libera discussione. (*Rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Lazzaro, Lei forse non ha seguito attentamente la esposizione fatta dall'onorevole relatore.

L'articolo 90 del regolamento dice:

«Prima che il disegno di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati, che sembrino inconciliabili con